

Bando per la concessione di contributi a Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti per interventi riguardanti gli immobili e gli impianti destinati a eventi, di proprietà o nella disponibilità del Comune, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali).

art. 1 – quadro normativo di riferimento e dotazione finanziaria

1. Il presente bando viene emanato con riferimento al seguente quadro normativo:
 - a) dell'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali);
 - b) "Regolamento attuativo dell'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), per la concessione di contributi per interventi manutentivi delle sedi delle Pro Loco, delle Parrocchie, delle Fondazioni e delle Associazioni senza fini di lucro nonché degli immobili ed impianti destinati alla realizzazione di sagre, feste locali e fiere tradizionali", emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2023, n. 130, di seguito denominato "regolamento".
2. Per il perseguimento della finalità del presente bando è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari ad euro 1.200.000,00 nel triennio 2024-2026.
3. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente bando è il Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione, di seguito denominato Servizio.

art. 2 soggetti richiedenti e condizioni per l'ottenimento dei contributi

1. Il contributo è concesso a Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, per interventi riguardanti gli immobili e gli impianti destinati agli eventi indicati all'articolo 2, comma 1 lettera a) del regolamento, di proprietà o nella disponibilità del Comune.
2. Gli immobili e gli impianti di cui al comma 1 devono essere ubicati sul territorio regionale.
3. Non sono finanziabili interventi su unità immobiliari di residenza di una persona fisica ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del regolamento.
4. I criteri, le modalità, i limiti, l'ammontare massimo ammissibile e le premialità per la formazione della graduatoria e l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7, sono stabiliti nel regolamento.
5. Per poter presentare domanda di contributo, il soggetto richiedente deve avere la proprietà o la disponibilità degli immobili o degli impianti su cui eseguire gli interventi comprovata da documentazione datata precedentemente alla domanda stessa. Nel caso in cui il Comune non sia proprietario dell'immobile o dell'impianto, deve essere in possesso di:
 - a) titolo adeguato (proprietà, diritti di superficie, usufrutto, uso e abitazione e altri diritti reali; affitto di fondo rustico; concessione di beni demaniali; diritti edificatori riconosciuti in un contratto o in altro atto giuridico riconosciuto dalla legge; destinatario di ordini dell'autorità giudiziaria o amministrativa aventi a oggetto l'intervento) all'esecuzione dell'intervento di cui all'articolo 21, comma 2 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia) per una durata tale da permettere il rispetto dell'articolo 18 del regolamento;
 - b) autorizzazione del proprietario all'esecuzione degli interventi richiesti in domanda, predisposta sul modulo messo a disposizione dalla Amministrazione regionale, quando il titolo di cui alla lettera a) non prevede espressamente la possibilità di

eseguire tali interventi.

art. 3 modalità e termini di presentazione della domanda

1. La presentazione delle domande è regolata dall'articolo 7 del regolamento.
2. La domanda di contributo, deve essere presentata esclusivamente "on line" a pena di inammissibilità attraverso il sistema "ISTANZE ON LINE" (di seguito IOL) con un Login FVG di tipo Avanzato (smart card o business key usb che ottemperano allo standard Carta Nazionale dei Servizi e PIN, per esempio la Carta Regionale dei Servizi dopo la sua attivazione) oppure SPID di livello 2 (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Si ricorda che lo SPID si acquisisce presso uno dei fornitori autorizzati (seguendo le istruzioni riportate alla pagina internet <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>). Non saranno accettate né esaminate domande pervenute con modalità o formati differenti da quanto previsto nel presente bando.

La procedura IOL sarà disponibile a partire dalle ore 9.00 di martedì 27 febbraio 2024 e fino alle ore 12.00 di venerdì 12 aprile 2024.

3. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risulti possibile la trasmissione della stessa. Le domande per cui non è stata portata a termine la procedura d'invio, attestata dalla ricezione della mail di conferma, non vengono esaminate.
4. Nello stesso bando, lo stesso soggetto può presentare una sola domanda di contributo e lo stesso immobile può essere oggetto una sola volta del contributo previsto dal presente bando.
5. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata inoltrata all'indirizzo: territorio@certregione.fvg.it.
6. La domanda prevede l'indicazione di:
 - a) Dati del legale rappresentante che compila la domanda o suo delegato;
 - b) Dati dell'Ente che presenta la domanda
 - c) Titolo e descrizione dell'intervento;
 - d) Dati dell'immobile oggetto di intervento già destinato agli eventi indicati all'articolo 2, comma 1 lettera a) del regolamento;
 - e) Costo dell'intervento e importo di contributo richiesto;
 - f) criteri di valutazione richiesti; il contributo sarà REVOCATO in caso di discordanza tra quanto attestato al fine della formazione della graduatoria o della concessione del contributo e quanto risultante in sede istruttoria, ispezioni e controlli ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a) del Regolamento.
7. È richiesta la compilazione di tutti i campi obbligatori indicati in domanda, la cui assenza viene automaticamente segnalata dal sistema informatico.
8. Nel caso di errori di compilazione, la domanda trasmessa attraverso il sistema IOL non è modificabile. E' possibile presentare una nuova domanda prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della stessa, che determinerà l'archiviazione della precedente.
9. Il Servizio competente, si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In tal caso la documentazione dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà considerata inammissibile e verrà archiviata.

art. 4 inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di contributo:
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 2 del presente bando;
 - b) presentate per interventi diversi da quelli previsti dall'articolo 2 del presente bando;
 - c) presentate in forma diversa e al di fuori dei termini rispetto a quanto previsto dall'articolo 3 del presente bando;
 - d) relative ad interventi già iniziati alla data di presentazione della domanda;
 - e) che non siano state integrate con tutta la documentazione richiesta dal Servizio ai sensi dell'articolo 3, comma 9 del presente bando.
2. Nel caso in cui vengano presentate, da parte del medesimo soggetto, più domande di contributo, è ammissibile soltanto la domanda presentata per ultima in ordine cronologico.

art. 5 modalità per la presentazione della documentazione necessaria ai fini della concessione, erogazione e rendicontazione del contributo

1. A seguito dell'approvazione della graduatoria di cui all'articolo 11 del regolamento, la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi sono disposte ai sensi dell'articolo 13 del regolamento ai soggetti di cui all'articolo 2 comma 1 del presente bando.

art. 6 trattamento dei dati personali

1. Con riferimento al D.Lgs. n. 196/2003 come modificato con D. Lgs. 101/2018, in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, l'informativa aggiornata inerente il trattamento dei dati personali è pubblicata alla pagina internet dedicata. ¹

art. 7 informazioni e contatti

1. Il presente bando è reperibile sul sito web dell'Amministrazione regionale, ove sono indicati nominativi e contatti utili per eventuali ulteriori informazioni.

art. 8 disposizioni finali

1. Con decreto del Direttore di servizio competente da pubblicare sul sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al bando possono essere apportate eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni di natura operativa attinenti al presente bando.

¹ Per maggiori informazioni è disponibile la pagina web <http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/privacy/>